



Sentenza n. 366/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Paolo Novelli Presidente

dott. Eugenio Musumeci Giudice

dott. Marzia de Falco Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio ad istanza di parte, iscritto al **n°74097** del registro di Segreteria, instaurato a istanza di:

A.N.M. S.p.A. - Azienda Napoletana Mobilità - P.Iva. 06937950639, in persona dell'Amministratore Unico p.t., Ing. Nicola Pascale, con sede in Napoli alla via G.B. Marino n. 1, elettivamente dom.ta in Napoli alla via Andrea d'Isernia n. 16 presso lo studio dell'Avv. Pierluigi Rispoli (CF: RSPPLG72H29F839F), che la rappresenta e difende in virtù di giusta procura generale ad lites per notaio Dott. Luigi Pomponio del 03.08.2020, rep. n. 9111, raccolta n. 2701, registrato presso DPI di Napoli ufficio APSR al n. 27240, in calce al presente atto, con tel/fax 0815802828 e PEC: pierluigirispoli@avvocatinapoli.legalmail.it, nei confronti

dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa

dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso il cui ufficio è elett.te dom.ta in Napoli, alla via Diaz n. 11, pec: ads.na@mailcert.avvocaturastato.it;

e nei confronti della Procura Regionale della Corte dei Conti per la Regione Campania, con sede alla via Piedigrotta n. 63;

Uditi, all'udienza del 14/3/2024, i Difensori delle parti, nonchè il Sostituto Procuratore Generale Raffaele Cangiano, e con l'assistenza del Segretario dott. Fiordoro;

FATTO

Con il ricorso introduttivo della presente fase di presente giudizio, proposto in riassunzione ai sensi dell'art. 17 c.g.c., il ricorrente ANM premetteva:

- che, con sentenza n. 36346/2019, il Giudice di Pace di Napoli, adito sul ricorso in opposizione, proposto da Strino Pasquale avverso la cartella di pagamento, emessa dall'Agente della Riscossione Equitalia s.p.a. e relativa alla somma di euro 135,20, somma già dall'ANM iscritta a ruolo a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per mancato acquisto del titolo di viaggio, aveva dichiarato l'intervenuta prescrizione del credito per decorso del quinquennio e, per l'effetto, annullato la cartella esattoriale emessa dall'Agente per la Riscossione;

- che, a cagione dell'intervenuta prescrizione del credito vantato da essa ANM nei confronti della Cataldo, l'Agenzia delle Entrate aveva cagionato all'Azienda odierna ricorrente un danno patrimoniale, in conseguenza di un inadempimento/non corretto adempimento del rapporto contrattuale sussistente tra le parti -ANM e Agenzia delle Entrate, quale Concessionario della Riscossione- ai sensi del DPR 602/73;

- che essa ANM aveva quindi convenuto in giudizio innanzi al Giudice di Pace il Concessionario della Riscossione, onde sentirne dichiarare l'inadempimento contrattuale, per la non tempestiva riscossione della somma di euro 135,20, oltre

accessori, iscritta a ruolo a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per mancato acquisto del titolo di viaggio, irrogata nei confronti di Strino Pasquale, con condanna del concessionario ADER altresì al risarcimento del danno all'immagine, ex art. 1226 c.c., nei limiti della competenza del Giudice di Pace;

-che il Giudice di Pace di Napoli, con sentenza n. 35732/2021, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del GO. in favore della Corte dei conti; ciò, in applicazione dell'ordinanza n. 5569/2023 nelle more emessa dalle SS.UU. della Corte di cassazione, a seguito di regolamento di giurisdizione proposto dall'ADER, con cui la Suprema Corte aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del G.O., per essere competente a giudicare sulla controversia la Corte dei conti.

Tanto premesso, l'ANM - Azienda Napoletana Mobilità- proponeva innanzi a questa Corte ricorso in riassunzione, onde accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale e la responsabilità del Concessionario per la riscossione, per il mancato introito della somma iscritta a ruolo a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, di cui alla cartella di pagamento emessa nei confronti di Cataldo Concetta e, per l'effetto, sentir condannare parte convenuta al pagamento, in favore di essa ANM, della somma di euro 135,20, oltre accessori, nonché al risarcimento del danno all'immagine, ai sensi dell'art. 1226 c.c.

Si costituiva l'ADER ed eccepiva preliminarmente in rito il difetto di legittimazione attiva dell'ANM, atteso che l'azione intrapresa aveva travalicato i limiti dell'art 19 del D. Lgs. 112/1999 (disarcico per inesigibilità), debordando nella diversa azione di responsabilità erariale, rientrando nell'esclusiva titolarità del Pubblico ministero contabile e, conseguentemente, fuoriuscendo dal giudizio a istanza di parte ex art. 172 c.g.c. e risultando pertanto inammissibile.

Nel merito, la resistente deduceva l'avvenuto annullamento ex lege dei debiti di importo inferiore a 1.000 euro, previsto dall'art. 4 D.L. 119/2018, nonché la sussistenza in capo al soggetto incaricato della riscossione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato; rappresentava la corresponsabilità dell'Ente impositore per la ritardata consegna del ruolo all'Agenzia deputata alla riscossione; deduceva l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno all'immagine, alla luce del quadro normativo e dei precedenti giurisprudenziali di riferimento; concludeva in conformità.

La Procura Regionale depositava memoria ai sensi dell'art. 175 c.g.c., con la quale rilevava che, con riferimento alla riconducibilità della domanda entro il confine di cui all'art. 172, lett. d) del c.g.c., la natura eminentemente risarcitoria del petitum proposto impedisce di riqualificare l'intera azione promossa dall'ANM in termini dichiarativi e di mero accertamento dei rapporti di dare/avere tra ente e concessionario della riscossione, con conseguente ammissibilità della stessa "limitatamente alla parte con cui si chiede di accertare la definitiva dispersione delle ragioni creditorie per l'inadempimento dell'ADER, rimanendo invece inammissibile per la domanda risarcitoria e per quella di danno all'immagine".

All'esito della discussione, la causa veniva ritenuta in decisione.

DIRITTO

A.- L'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva dell'ANM, formulate da ADER, è destituita di fondamento.

Va al riguardo premesso che la ricorrente ha proposto una domanda volta a accertare l'inadempimento del concessionario ADER a specifici obblighi di servizio, relativi alla riscossione di crediti intestati all'ANM, con conseguente richiesta al Giudice contabile di dichiarare la responsabilità del Concessionario per la mancata tempestiva attivazione

delle operazioni di riscossione, cui è conseguito l'annullamento, in sede di opposizione ex art. 615 c.p.c., del titolo portante il credito in parola per intervenuta prescrizione.

Nel caso di specie, a fondamento del ricorso viene in rilievo la previsione di cui all'art. 172, lett. d) c.g.c., che affida alla giurisdizione della Corte dei conti i giudizi a istanza di parte "nelle materie di contabilità pubblica", come quello attivato nell'odierna sede, e attinente al rapporto di servizio tra ANM e concessionario della riscossione, che assume, quest'ultimo, la qualifica di agente contabile.

In tema, le SS.UU. della Cassazione, pronunciando nell'ambito di un regolamento di giurisdizione promosso dall'ADER e premessa la qualificazione dell'ANM quale "società in house", hanno rilevato che "detta azione non è propriamente inquadrabile nè nelle forme del giudizio di responsabilità amministrativo-erariale, essendo di esso titolare il Pubblico Ministero contabile, nè nelle forme di un giudizio di conto, che si instaura ex lege con il deposito del conto giudiziale... va osservato -in via risolutiva- come il giudizio nella cui pendenza è stato proposto il regolamento preventivo di giurisdizione è inquadrabile tra 'gli altri giudizi ad istanza di parte', disciplinati dagli artt. 172 e ss del c.g.c., e precisamente nella categoria residuale di cui alla lett. d) dell'art. 172 di detto codice, tra i giudizi ad istanza di parte in materia di contabilità pubblica, nei quali siano interessati anche persone o enti diversi dallo Stato. Si tratta di una categoria aperta di giudizi, che non necessariamente sono tipizzati dalla legge, ma che, afferendo comunque agli obblighi e alle responsabilità di gestione di denaro e valori pubblici da parte di un dipendente, di un amministratore o, come nel caso che ci occupa, di un soggetto (ADER) incaricato di un pubblico servizio e qualificabile come agente contabile di un ente (sotto forma di 'società in house') e titolare di un patrimonio pubblico,

riguardano l'ampia materia della 'contabilità pubblica' e sono attratti alla giurisdizione della Corte dei conti" (SS.UU., ord. n. 5569/2023)

Tale statuizione rileva non solo ai fini del riparto di giurisdizione -questione già da tempo risolta nel senso dell'affermazione della giurisdizione contabile in subiecta materia-, ma altresì ai fini del riconoscimento della legittimazione dell'ANM ad agire nell'odierna sede.

In definitiva, in un giudizio in materia di contabilità pubblica, qual è l'attuale, ciò che assume rilievo ai fini del radicarsi della giurisdizione contabile e della riconducibilità della fattispecie nell'alveo dell'art. 172 c.g.c., sono le caratteristiche complessive del rapporto, attinente alla materia della contabilità pubblica, in considerazione degli interessi pubblici sottesi, riguardanti, in particolare, la corretta gestione del denaro pubblico.

B. Esaurito l'esame dell'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva dell'ANM, con conseguente inquadramento del presente giudizio nei giudizi ad istanza di parte, il Collegio ritiene, per motivi di economia processuale, di anteporre l'esame del merito all'ulteriore eccezione preliminare formulata per asserito contrasto ed elusione della disciplina speciale di cui al d.lgs n. 112/1999, verificando come primo punto, in virtù del principio della "ragione più liquida", se dalla documentazione in atti emerga in modo palese la fondatezza o meno della domanda attorea (sul richiamato principio, in giurisprudenza, ex multis, Cass. Sez. Un., sent. n. 9936/2014).

Com'è noto, il principio della "ragione più liquida" sottende un approccio interpretativo teso a verificare le soluzioni sul piano dell'impatto operativo rispetto a quello della coerenza logico-sistematica, con esame prioritario di una questione assorbente e di rapido scrutinio, idonea a consentire la definizione del giudizio, indipendentemente dalla

circostanza che essa riguardi il rito o il merito. In quest'ottica, i profili di evidenza ed idoneità possono sostituire quello dell'ordine delle questioni da trattare per motivi di economia e di celerità processuale (ex plurimis, Cass. civ., sent. n. 2909/2017).

C. Venendo, quindi, al merito del presente giudizio, il Collegio ritiene che la domanda attorea debba essere parzialmente accolta per le ragioni di seguito esposte, in continuità con un orientamento recentemente espresso da questa stessa Sezione (sentenza n. 106 del 2024).

Al riguardo, si osserva preliminarmente che nel caso di specie non può trovare applicazione quanto invocato dall'ADER e, cioè, l'intervenuto annullamento ex lege del debito di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 119/2018.

In particolare, secondo la suddetta disposizione normativa "I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. (...) Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228." La norma ivi richiamata prescrive poi che a tali debiti "non si applicano gli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e, fatti salvi i casi di dolo, non si procede a giudizio di responsabilità amministrativo e contabile".

In questi casi, quindi, l'annullamento del debito fino a mille euro comporta, secondo un primo orientamento giurisprudenziale, il venir meno ex lege della pretesa azionata dall'ente impositore al di sotto del predetto importo, con conseguente effetto inibitorio

dell'eventuale azione proposta (Corte conti, sez. giur. Campania, sent n. 706/2023), ovvero, secondo altro orientamento, l'infondatezza nel merito della pretesa azionata (Corte conti, sez. giur. Campania, sent. n. 664/2023 e sent. n. 665/2023), in seguito all'intervenuta voluntas legis.

I summenzionati orientamenti producono entrambi il medesimo effetto pratico di negare la pretesa attorea. E tanto a prescindere dall'intervenuto accertamento di qualsiasi ulteriore causa di perdita del diritto, sia essa l'intervenuta prescrizione, sia essa il malgoverno dell'azione esattiva.

Tuttavia, nella fattispecie oggetto del presente giudizio, dal prospetto del contribuente per la cartella, acquisito agli atti, risulta la data di protocollo della minuta del 02.10.2013 e la conseguente data di formazione del ruolo nel 2013. Pertanto, poiché il ruolo è stato formato nel 2013, il caso all'esame del Collegio, come pure rilevato dall'ANM in udienza, non rientra nell'ambito di applicazione della suddetta normativa, che riguarda "carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010".

Quel che rileva, nel caso di specie, è la mancata adozione di un atto interruttivo della prescrizione da parte dell'ADER nei confronti del trasgressore, quale condotta negligente, cui è conseguita la definitiva dispersione delle ragioni creditorie dell'ANM. Ciò si evince dalla sentenza del Giudice di pace sopra richiamata, che, sebbene resa in un giudizio tra il contravventore e l'ente impositore, riveste efficacia di giudicato con riferimento alla prescrizione del diritto di credito. È ben vero che molteplici possano essere le cause della prescrizione del diritto di credito, non necessariamente tutte imputabili al concessionario. Tuttavia, il concessionario sul quale, ai sensi dell'art. 1218 cc, grava l'onere della prova di avere agito secondo diligenza, non ha fornito nel corso

dell'odierno giudizio neppure un principio di prova del proprio inadempimento incolpevole, mentre nel merito ha richiamato la normativa sull'annullamento ex lege sopra citata, che però non trova applicazione nel caso di specie, per quanto anzidetto.

Ritiene il Collegio che la condotta dell'ADER abbia determinato per l'ente impositore una perdita solo potenziale, da valutare in termini di perdita della chance di recuperare il credito ad esso spettante.

In relazione al tema della perdita di chance, si ritiene di richiamare il consolidato indirizzo della giurisprudenza amministrativa, secondo cui il sacrificio della possibilità di conseguire il risultato finale è un bene giuridico autonomo, che consiste nelle aspettative non realizzate a seguito dell'illegittimo espletamento o anche del mancato espletamento di un procedimento amministrativo (Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 6268/2021). L'esigenza giurisdizionale è quella di riconoscere all'interessato il controvalore della mera possibilità – già presente nel suo patrimonio – di vedersi riconoscere un determinato vantaggio; in tal senso, l'an del giudizio di responsabilità deve coerentemente consistere soltanto nell'accertamento causale tra la condotta antigiusdizionale e l'evento lesivo consistente nella perdita della predetta possibilità (Cons. Stato, Sez. VI, 13 settembre 2021, n. 6268).

Nel caso in trattazione, la condotta negligente dell'ADER ha determinato, per il fatto solo di non aver prodotto alcun atto interruttivo della prescrizione, la perdita della chance di esigere il credito spettante all'ente impositore.

Va in ogni caso rilevato che la tempestività della prosecuzione dell'esazione nei confronti del trasgressore non avrebbe necessariamente garantito la fruttuosità della stessa.

Infatti, il sistema italiano della riscossione è afflitto da rilevanti imperfezioni, come riscontrato di recente anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 190/2023. Nella predetta decisione la Consulta ha sottolineato le “patologie che ancora permangono nel sistema italiano della riscossione. Queste attengono sia al passato, dove, anche per cause storiche, si è accumulata una consistente massa di crediti ormai evidentemente prescritti, sia al futuro perché il sistema dovrà essere strutturato in modo che tale fenomeno non si ripeta, evitando, in particolare, il danno di gravi falle nell'adempimento del dovere tributario”. Nel concordare con quanto affermato dalla Corte costituzionale relativamente alla “grave vulnerabilità ed inefficienza ... che ancora affligge il sistema italiano della riscossione”, deve quindi rilevarsi che l'azione dell'ADER nei confronti del trasgressore non avrebbe potuto assicurare “in ogni caso” l'incameramento del credito e il suo riversamento all'ente impositore.

L'azione tempestiva dell'ADER, in altri termini, avrebbe potuto garantire solo delle chance di conseguire quanto dovuto, ma non la sua certa esazione.

Non può quindi ammettersi un'automatica traslazione degli effetti del procedimento di incameramento mediante esazione coattiva di quanto dovuto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria nel presente giudizio a istanza di parte, che non può sostituirsi al primo, garantendo comunque il risultato utile all'ente impositore.

È pure vero che, come accertato dal Giudice di pace nella citata sentenza, l'ANM ha notificato l'ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria per euro 131,30 al trasgressore del precetto amministrativo in data 17.01.2012, data prossima allo spirare del termine prescrizionale quinquennale, mentre la formazione del ruolo risale al 2.10.2013. Tuttavia, sebbene l'Agente della riscossione abbia avuto un termine ristretto

per evitare il consumarsi della prescrizione nei confronti del trasgressore, entro tale termine avrebbe comunque potuto compiere un atto con valenza interruttiva della prescrizione. Pertanto, tale lasso temporale non può determinare in assoluto la non configurabilità dell'inadempimento, ma semmai dovrà essere valutato in sede di quantificazione del danno risarcibile.

D. Ritenuto quindi che sussista un danno da perdita di chance, occorre rinvenire nell'ordinamento un parametro per procedere alla quantificazione di tale danno potenziale per l'ente impositore.

Si tratta di misurare in modo equitativo il valore economico della stessa chance e non è necessario che la probabilità raggiunga una determinata soglia, perché assuma rilevanza giuridica. A titolo esemplificativo, la giurisprudenza amministrativa ha quantificato il danno nella misura del 10% circa dell'utile astrattamente ritraibile dall'affidamento non conseguito (Cons. Stato, Sez. VI, n. 6268/2021).

Nel presente giudizio, ritiene il Collegio che tale parametro possa essere rinvenuto in analogia con quanto previsto nell'ambito del procedimento amministrativo di scarico per inesigibilità di cui agli articoli 19 e 20 del decreto legislativo n. 112 del 1999, volto a definire, in contraddittorio tra l'Ente titolare del credito e l'Agente della riscossione se al concessionario spetti o meno il scarico dei carichi iscritti.

Tale procedimento di controllo non può trovare applicazione nel caso di specie in quanto automaticamente escluso per espressa disposizione normativa in considerazione dell'esiguità dell'importo dovuto che è pari a euro 135,20.

Dispone infatti il comma 688 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014 che "le quote inesigibili, di valore inferiore o pari a 300 euro, con esclusione di quelle afferenti alle

risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, non sono assoggettate al controllo di cui al citato articolo 19". Quindi, per "le quote inesigibili, di valore inferiore o pari a 300 euro", il legislatore ha denotato un "non interesse" ai fini del controllo circa l'imputabilità o meno del malgoverno dell'azione esattiva in capo al concessionario, per vizi e irregolarità nell'attività di notifica delle cartelle di pagamento.

Tuttavia, poiché si tratta di un procedimento preordinato proprio ad accertare se l'omessa riscossione delle somme derivi da una inesigibilità fisiologica oppure se sia conseguenza di condotte imputabili all'esattore, si ritiene che possa farsene applicazione analogica per determinare in questa sede l'entità della perdita di chance del titolare del credito. Ciò in quanto, come già evidenziato, nel caso all'esame del Collegio, la richiesta dell'ANM origina proprio dalla prescrizione del credito per inadempimento asseritamente imputabile al concessionario.

Più in particolare, viene in rilievo l'articolo 20 del summenzionato decreto legislativo n. 112 del 1999, che reca la procedura di discarico per inesigibilità e reinscrizione nei ruoli. Tale procedimento può concludersi con la notifica all'agente della riscossione di un apposito atto di contestazione che deve contenere, a pena di nullità, l'esposizione analitica delle omissioni e dei vizi o delle irregolarità riscontrati in rapporto alla descrizione delle corrette modalità di svolgimento dell'attività (comma 1).

Dispone però il comma 4 dell'articolo 20 che, qualora la procedura di discarico si concluda con un provvedimento di contestazione, nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione l'agente della riscossione può definire la controversia con il pagamento

di una somma, maggiorata degli interessi legali pari a un ottavo dell'importo iscritto a ruolo e alla totalità delle spese; se non procede alla definizione agevolata, può ricorrere alla Corte dei conti. Decorso il termine di novanta giorni, in mancanza di definizione agevolata o di ricorso, la somma dovuta dall'agente della riscossione è pari a un terzo dell'importo iscritto a ruolo con aggiunta degli interessi e delle spese.

Tale previsione risponde all'indubbia ratio che tiene conto della possibilità che il debitore, per quanto tempestivamente compulsato dal creditore, in effetti non adempia e la esecuzione nei suoi confronti possa parimenti risultare infruttuosa.

La previsione legislativa della possibilità di procedere alla definizione agevolata delle somme dovute, in caso di infruttuosa esazione, a seguito dell'accertamento per il tramite dell'apposito procedimento di scarico, può pertanto essere utilizzata come "griglia equitativa" per quantificare il danno risarcibile da parte dall'ADER nei confronti dell'ANM, che si ritiene possa variare da un terzo a un ottavo dell'importo da corrispondere.

Conseguentemente, in applicazione analogica del disposto di cui al citato articolo 20, comma 4, del decreto legislativo n. 112 del 1999, si ritiene di quantificare il danno da perdita di chance in circa un terzo dell'importo richiesto, e quindi pari ad euro 45,00.

Su tale importo decorreranno gli interessi legali dalla data di consegna del ruolo al Concessionario e sino alla sentenza odierna, ed ulteriori dalla pubblicazione della sentenza e sino al saldo effettivo.

Risulta conseguentemente assorbito ogni ulteriore profilo di censura.

E. Quanto alla domanda di risarcimento del danno all'immagine, la stessa va dichiarata inammissibile.

Invero, tale ipotesi di danno si sostanzia nella perdita di prestigio e nel grave detrimento all'immagine dell'amministrazione pubblica, sicchè la relativa domanda risarcitoria può trovare ingresso, nel giudizio innanzi alla Corte dei conti, solo nell'ambito di un'azione di responsabilità amministrativa promossa dal PM contabile, in presenza di condotte illecite penalmente rilevanti e sanzionate con sentenza passata in giudicato.

La giurisprudenza di questa Corte si è più volte espressa nel senso che l'azione intesa a ottenere il risarcimento del danno all'immagine della PA non possa che svolgersi nell'alveo della responsabilità erariale e, di conseguenza, non può trovare autonomo ingresso nell'ambito del giudizio a istanza di parte, di cui all'art. 172 c.g.c.

F. Quanto al governo delle spese, la complessità della vicenda e la novità del thema decidendum, ne consentono la compensazione.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

definitivamente pronunciando sulla domanda come in atti proposta, così provvede:

- rigetta le eccezioni preliminari;
- accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna l'Agenzia delle entrate – Riscossione al pagamento di euro 45,00, oltre interessi legali dalla data di consegna del ruolo al Concessionario e sino alla sentenza odierna, ed ulteriori dalla pubblicazione della sentenza e sino al saldo effettivo;
- dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno all'immagine.
- compensa le spese di giudizio.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 14/3/2024

IL GIUDICE ESTENSORE

Marzia de Falco

(firma digitale)

IL PRESIDENTE

Paolo Novelli

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 03/07/2024

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)